

N.1/22 ricorso ex art 12bis l.n.3/12

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato dott.ssa Martina Gasparini

nel proc. n.3/2017 composizione della crisi da sovraindebitamento – ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

DELL'ACCORDO ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012

Vista la proposta di accordo di composizione ai sensi degli artt.6 e ss. della L. n.3/2012 (rectius la domanda di conversione della proposta di piano in accordo di composizione della crisi) formulata da Devis Penzo rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Murgia

richiamati:

- Gli atti allegati alla proposta di cui sopra, ed in particolare la relazione redatta dal professionista nominato ex art.15 comma 9 l n.3/12 dott. Umberto Scarso e l'attestazione di fattibilità del piano ex art.9 secondo comma e 15 commi 6 e 7 l.cit., della L. n.3/2012
- Il decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art.10, L. cit., depositato in data 10 maggio 2022
- L'esito dell'udienza svoltasi in data 20 luglio 2022
- L'esito delle votazioni espresse dai creditori (come attestato dal gestore in data 20/06/2022, è pervenuta la sola dichiarazione di dissenso da parte del creditore Banca Sistema spa rappresentante il 38,66% dei creditori aventi diritto di voto) e rilevato il silenzio/assenso del creditore Findomestic Banca spa rappresentante il 61,34% dei creditori aventi diritto di voto,

ritenuto raggiunto l'accordo ai sensi dell'art. 12 L. n. 3/2012

vista la relazione redatta ai sensi dell'art.12, comma 1, primo periodo, L. cit., in cui il professionista nominato ha attestato l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC e raccomandata ai creditori ai sensi e per gli effetti della citata disposizione;

L'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dal professionista nominato depositata il 13.7.2022 , ai sensi dell'art.12, comma 1, ultimo periodo, L.cit.

dato atto dell'insussistenza d'iniziativa o atti fraudolenti posti in essere dal debitore;

vista la mancata opposizione da parte dei creditori;

vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dal debitore in seno alla proposta;

richiamato l'art.12, comma 2, L. n.3/2012, per cui "Il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art.10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art.11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art.7, comma 1 terzo periodo";

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione

OMOLOGA

L'accordo presentato dal debitore indicato in epigrafe e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 21 luglio 2022

II

G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini